


Procedura di iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)

Legenda:

Obblighi dei connazionali

Obblighi dei Consolati

Obblighi dei Comuni



I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza dall'Italia all'estero oppure da una circoscrizione consolare ad un'altra (per un periodo non inferiore a tre mesi) hanno l'obbligo, entro 90 giorni dall'avvenuto espatrio o trasferimento, di informare il consolato competente per la circoscrizione consolare di appartenenza.




NASCITE



I matrimoni all'estero dei cittadini italiani devono essere dichiarati ai competenti Consolati.

Gli atti di matrimonio sono poi trasmessi dai Consolati italiani ai Comuni italiani competenti per la dovuta trascrizione nei registri di stato civile.

Di conseguenza i registri A.I.R.E. sono aggiornati per rispecchiare i cambiamenti dello stato civile.



Le richieste di iscrizione oppure aggiornamento A.I.R.E. vengono trasmesse ai Comuni italiani di ultima residenza del connazionale. I Comuni provvedono all'iscrizione oppure l'aggiornamento A.I.R.E. in quanto mantengono i registri ufficiali. Gli schedari A.I.R.E. vengono inoltre trasmessi all'Anagrafe Centrale di Roma (Ufficio delegato dal Ministero dell'Interno).

Le nascite dei figli (di cittadini italiani) all'estero devono essere dichiarate ai competenti Consolati.

Gli atti di nascita sono poi trasmessi dai Consolati italiani ai Comuni italiani competenti per la dovuta trascrizione nei registri di stato civile.

Di conseguenza i figli sono riconosciuti come cittadini italiani e pertanto iscritti all'A.I.R.E. dello stesso Comune italiano.

I Comuni provvedono anche all'aggiornamento delle liste elettorali, pertanto i cittadini italiani residenti all'Estero mantengono il diritto del voto in Italia.

Novità: dal 6 gennaio 2003 tutti i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. potranno usufruire della legge 459 del 06.01.2001 "Voto all'Estero".

MATRIMONI

